



ASSOCIAZIONE NAZIONALE PERSEGUITATI POLITICI ITALIANI ANTIFASCISTI

STATUTO

ART. 1 COSTITUZIONE E CARATTERE DELL'ANPPIA

È costituita una Associazione tra i cittadini italiani perseguitati dal fascismo con la denominazione: Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (ANPPIA). Essa ha carattere democratico repubblicano ed è indipendente dai partiti politici, ed è aconfessionale.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 I FINI DELL'ANPPIA

L'ANPPIA si propone di perseguire, senza scopo di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di interesse generale:

- 1) riunire i perseguitati politici antifascisti italiani e tutti i cittadini democratici che si riconoscono nei valori dell'antifascismo per rinsaldare e sviluppare fra loro i vincoli di solidarietà e fraternità e di stringere legami sempre più forti con gli antifascisti degli altri Paesi, che hanno lottato e lottano contro ogni forma di oppressione, al fine di stabilire rapporti di feconda amicizia fra i popoli democratici, onde impedire la formazione ed il ritorno di ogni forma di autoritarismo che ostacoli lo sviluppo di una democrazia partecipativa ed inclusiva.
- 2) combattere contro ogni fascismo in tutte le sue forme vecchie e nuove, palesi, occulte o dissimulate e contro ogni sua manifestazione ideologica e d'azione. Far conoscere ciò che fu il fascismo nel passato, chiarendone le origini e il processo di formazione e stimolando lo Stato perché ne faccia oggetto di azione educativo-formativa nelle scuole e nella società;
- 3) promuovere tutte le iniziative idonee a perseguire tali fini di conoscenza in ogni ambito, con particolare riguardo alla formazione democratica delle giovani generazioni;
- 4) diffondere la conoscenza della Costituzione Repubblicana riconoscendola quale patto civile nel quale si incontrano e si riconoscono tutti i democratici, affermando che la sua inosservanza e la sua violazione implicano la volontà di inficiare le conquiste e gli ideali dell'antifascismo e lottando per la sua attuazione e difesa;
- 5) opporsi, nel rispetto della Costituzione, all'insorgere di ogni forma di militarismo e di promuovere e sostenere ogni iniziativa volta ad affermare la pace tra i popoli e la collaborazione reciproca internazionale;
- 6) agire per la realizzazione delle legittime rivendicazioni materiali e morali dei perseguitati dal fascismo e dei loro famigliari, promuovendo all'uopo le opportune provvidenze legislative; adottare forme di assistenza atte a recare aiuti materiali agli associati ed ai famigliari particolarmente bisognosi, nonché per il disbrigo di ogni pratica inerente ai loro diritti di perseguitati politici;
- 7) stimolare ogni iniziativa tesa a valorizzare le finalità dall'associazione attraverso la ricerca storica, il dibattito scientifico e la sua divulgazione;
- 8) applicarsi al completamento di un preciso censimento delle vittime del fascismo creando e incrementando il centro bibliografico e storico che raccolga, custodisca ed elabori il materiale relativo;



9) promuovere intese con le associazioni similari, nazionali ed internazionali, mediante collegamenti anche a carattere permanente, per il conseguimento dei fini comuni.

ART. 3 CHI PUÒ APPARTENERE ALL'ANPPIA

Sono associati d'onore quanti morirono nella loro lotta contro il fascismo assassinati nelle aggressioni squadriste o deceduti in carcere e al confino. Le tessere ad essi intitolate vengono affidate al congiunto più prossimo che non ne sia indegno per motivi morali.

Sono associati coloro che ne facciano richiesta e che subirono persecuzione a causa del loro antifascismo. Sono altresì associati coloro che ne facciano richiesta e che si riconoscono nei valori e negli ideali dell'Associazione.

Il Comitato esecutivo può conferire la carica di associato onorario a personalità che si siano distinte per la loro azione antifascista.

Coloro che siano incorsi in indegnità morali non possono far valere i titoli di antifascismo per essere ammessi nell'Associazione.

Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati sono tenuti al rispetto del presente Statuto e al versamento della quota associativa.

ART. 4 CHI PUÒ RICOPRIRE CARICHE NELL'ANPPIA

Tutti gli associati possono essere eletti alle cariche dell'Associazione previste dal presente Statuto.

Non possono ricoprire cariche elettive gli associati che hanno o abbiano avuto con l'Associazione nell'ultimo anno regolari rapporti di lavoro dipendente.

Tutte le cariche elettive sono svolte a titolo gratuito.

ART. 5 ADESIONE ALLA F.I.R.

L'ANPPIA aderisce alla F.I.R. (Federazione Internazionale dei Resistenti).

ART. 6 SEDE NAZIONALE, FEDERAZIONI E SEZIONI

L'ANPPIA ha la sua sede Nazionale a Roma.

Essa si organizza in Federazioni provinciali e sezioni territoriali.

ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione: il Congresso nazionale, il Presidente Nazionale, l'Ufficio di Presidenza, il Consiglio nazionale, il Comitato esecutivo nazionale, il Segretario generale, il Collegio nazionale dei Probiviri, il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti.

Sono organi delle Federazioni provinciali: il Congresso provinciale, il Consiglio provinciale, il Segretario, il Consiglio provinciale dei probiviri, il Consiglio provinciale dei revisori dei conti.

Sono organi delle sezioni territoriali: il Congresso territoriale, il Comitato direttivo delle sezioni territoriali, il Segretario.

ART. 8 CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso nazionale è composto dai delegati nominati dai Congressi provinciali; sono di diritto delegati al congresso i Segretari delle federazioni provinciali.

Esso è convocato almeno ogni tre anni dal Consiglio nazionale, che fissa il Regolamento congressuale e stabilisce nell'avviso di convocazione il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, nonché



l'ordine del giorno contenente l'elenco delle materie da trattare. Può essere convocato dal Consiglio nazionale in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno 20 federazioni provinciali.

Il Congresso nazionale delibera sulle direttive di carattere generale, elegge i componenti della Presidenza onoraria, del Consiglio nazionale, del Collegio nazionale dei probiviri, del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ed ha esclusiva competenza su ogni modifica dello Statuto dell'Associazione.

La convocazione deve essere spedita almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il voto degli aventi diritto deve essere manifestato in modo palese.

L'adunanza è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei componenti del Congresso nazionale e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le delibere devono constare da apposito verbale che dovrà essere trascritto nell'apposito libro dei verbali delle adunanze e riunioni dell'organo.

ART. 9 CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio nazionale è composto da 35 membri, che saranno scelti tenendo conto delle esigenze di una adeguata rappresentanza delle Federazioni e delle Sezioni. Fa parte di diritto del Consiglio nazionale il Direttore della rivista dell'Associazione.

Se nel corso della carica, per qualsiasi causa, vengono a mancare uno o più componenti (fino ad un massimo di cinque) gli altri provvedono a sostituirli; i componenti così nominati restano in carica sino alla prima riunione del Congresso Nazionale.

Il Consiglio nazionale sceglie fra i suoi membri il Presidente nazionale, due Vicepresidenti e il Segretario generale ed altri otto membri che, insieme ai predetti, formano il Comitato Esecutivo nazionale.

Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta ogni dodici mesi in via ordinaria, ovvero quando il Comitato esecutivo nazionale oppure dieci consiglieri lo richiedono.

La convocazione, sia ordinaria che straordinaria, deve essere fatta con preavviso diretto ad ognuno dei membri almeno cinque giorni prima, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a 3 giorni.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno contenente l'elenco delle materie da trattare

In assenza di convocazione, le adunanze sono valide, quando intervengono tutti i componenti in carica.

L'adunanza è presieduta dal Presidente, o in caso di suo impedimento da uno dei Vicepresidenti.

Il Presidente può essere assistito da un segretario, scelto tra i presenti, che ha il compito di redigere il verbale dell'adunanza.

Le riunioni del Consiglio Nazionale di regola si svolgono in presenza; in casi eccezionali possono svolgersi anche in modalità telematica o in modalità mista.

Il voto degli aventi diritto deve essere manifestato in modo palese.

L'adunanza è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il Consiglio nazionale delibera su tutto ciò che interessa l'attività dell'Associazione, nell'ambito però delle decisioni congressuali. Ha altresì competenza esclusiva in materia di atti di straordinaria amministrazione che riguardano l'Associazione dal punto di vista della gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale e del personale dipendente, previa acquisizione del parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio **nazionale** dei Revisori dei Conti.



Spetta al Consiglio Nazionale adottare i provvedimenti e i regolamenti necessari al funzionamento dell'Associazione.

Occorrendo, può sospendere dalle funzioni i Consigli provinciali ed i Comitati direttivi delle sezioni territoriali, dei quali controlla l'attività, istituendo la gestione commissariale. Nei casi d'urgenza questa facoltà è devoluta al Comitato Esecutivo nazionale, salvo ratifica del provvedimento da parte del Consiglio nella sua prima riunione ordinaria.

Il Consiglio nazionale approva, nei termini di legge, il Bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Comitato Esecutivo nazionale.

ART. 10 COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE

Il Comitato Esecutivo Nazionale pone in esecuzione le deliberazioni del Consiglio nazionale ed elabora il materiale di discussione da proporre allo stesso.

Fa parte di diritto dell'Esecutivo il Direttore del giornale dell'Associazione.

Le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni del Comitato esecutivo nazionale, sono disciplinate secondo quanto previsto per il Consiglio Nazionale nell'art. 9 del presente Statuto.

ART. 11 RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio è esercitata dal Presidente nazionale, ovvero, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal Vice Presidente più anziano o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dall'altro Vicepresidente. L'anzianità è intesa dal punto di vista anagrafico.

Il Presidente nazionale compie gli atti di ordinaria amministrazione che riguardano la gestione dell'Associazione.

Per gli atti di straordinaria amministrazione il Presidente agisce previa deliberazione del Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

L'attività del Presidente nazionale è coadiuvata dall'Ufficio di Presidenza previsto nell'art. 7. Esso è composto dal Presidente nazionale, dai due Vicepresidenti e dal Segretario Generale.

ART. 12 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio nazionale dei Probiviri è formato da cinque membri effettivi e tre supplenti con le funzioni di:

- 1) decidere sui reclami contro le decisioni del Consiglio provinciale dei Probiviri;
- 2) decidere per gravi questioni fra i membri del Consiglio nazionale.

In assenza di convocazione formale, le adunanze sono valide, quando intervengono tutti i componenti in carica.

La riunione può svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza.

ART. 13 COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti è composto da tre revisori e da due supplenti. Esso esercita il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione e redige le relazioni sul bilancio.

In assenza di convocazione formale, le adunanze sono valide, quando intervengono tutti i componenti in carica.

La riunione può svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza.



ART. 14 CONGRESSO PROVINCIALE

Il Congresso provinciale è costituito dai delegati delle sezioni territoriali. Il Congresso provinciale deve essere convocato in via ordinaria, prima del Congresso nazionale, nel capoluogo della provincia o in altro luogo stabilito dal Consiglio provinciale all'interno della Provincia di riferimento. Il Congresso è inoltre convocato in via straordinaria su richiesta motivata delle sezioni territoriali rappresentanti almeno un terzo degli associati della provincia, oppure da un terzo delle Sezioni territoriali, qualunque sia il numero degli associati, ed ogni qualvolta il Consiglio provinciale lo ritenga opportuno. La convocazione deve essere effettuata con un preavviso non inferiore a 15 giorni, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a una settimana

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, l'ordine del giorno contenente l'elenco delle materie da trattare.

Spetta al Consiglio Nazionale definire le modalità di svolgimento dei Congressi provinciali.

Per quanto non normato valgono per quanto compatibili le previsioni previste per il Congresso nazionale.

Il Congresso provinciale elegge i componenti del Consiglio provinciale, del Consiglio provinciale dei Probiviri e del Consiglio provinciale dei Revisori dei conti, esamina e delibera sulle questioni di carattere generale riguardanti la provincia. Le deliberazioni eventualmente in contrasto con le decisioni del Congresso e del Consiglio nazionale potranno essere sospese e sottoposte a nuovo esame su conforme decisione del Consiglio nazionale.

ART. 15 CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Consiglio provinciale è costituito da almeno 5 membri eletti dal Congresso provinciale. Esso ha sede possibilmente nel capoluogo di provincia. Il Consiglio provinciale elegge tra i suoi membri un Segretario ed un vice segretario. Esso si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese, ed in via straordinaria quando il Segretario oppure tre membri e il Consiglio provinciale dei revisori dei conti ne ravvisino la necessità e opportunità.

La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno 5 giorni. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a due giorni.

In assenza di convocazione, le adunanze sono valide, quando intervengono tutti i componenti in carica.

Per quanto non normato valgono per quanto compatibili le previsioni previste per il Consiglio nazionale.

Il Consiglio provinciale è l'organo esecutivo del Congresso provinciale. Ad esso competono tutte le attribuzioni del Consiglio nazionale rispetto alle Sezioni della provincia, ne coordina il lavoro e prende tutte le opportune iniziative di carattere provinciale. Ha il diritto di ispezionare le Sezioni comunali, di esaminare i bilanci, controllare a loro attività prendendo all'uopo gli opportuni provvedimenti.

ART. 16 CONSIGLIO PROVINCIALE DEI PROBIVIRI

Il Consiglio provinciale dei probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Esso decide sui reclami concernenti l'ammissione e l'espulsione degli associati o altri provvedimenti riguardanti gli associati stessi, decide sulle questioni personali che possono sorgere tra gli associati a causa della loro appartenenza all'Associazione.



ART. 16-BIS CONSIGLIO PROVINCIALE DEI REVISORI DEI CONTI

Le Federazioni che hanno autonomia contabile dovranno nominare il Consiglio provinciale dei revisori dei conti composto da tre revisori e da due supplenti.

Esso controlla la gestione contabile ed amministrativa della Federazione provinciale stessa.

Valgono per quanto compatibili le previsioni di funzionamento previste per il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti.

ART. 17 CONGRESSO E ASSEMBLEA TERRITORIALE

Il congresso territoriale è convocato in via ordinaria prima del Congresso nazionale. L'Assemblea territoriale è convocata in via ordinaria una volta l'anno dal Comitato direttivo ed in via straordinaria su richiesta del Consiglio provinciale o su richiesta motivata di un numero di associati pari almeno ad un terzo degli iscritti. La convocazione deve essere effettuata con un preavviso non inferiore ai cinque giorni, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza, il termine può essere ridotto a 3 giorni.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno contenente l'elenco delle materie da trattare.

Le modalità di svolgimento dei Congressi territoriali sono definiti dal Congresso Nazionale nel quadro del Regolamento nazionale per il Congresso.

Il voto degli aventi diritto deve essere manifestato in modo palese.

L'adunanza è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il congresso territoriale elegge il Comitato direttivo.

L'Assemblea territoriale esamina ed approva il bilancio e delibera su tutte le questioni territoriali.

ART. 18 COMITATO DIRETTIVO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

Il Comitato direttivo è composto fino a 5 membri per le sezioni i cui associati non siano superiori a 50, di 9 membri se gli associati non siano superiori a 200 e di 11 membri negli altri casi.

Il Comitato direttivo elegge tra i suoi membri un Segretario e un Vicesegretario.

Esso si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni quadrimestre ed in via straordinaria quando il segretario oppure un terzo dei suoi membri ne ravvisino l'opportunità.

La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno 3 giorni.

In assenza di convocazione formale, le adunanze sono valide, quando intervengono tutti i componenti in carica.

Le riunioni di regola si svolgono in presenza; in casi eccezionali possono svolgersi anche in modalità telematica o in modalità mista

Il Comitato direttivo ha le seguenti competenze:

- esamina e decide in merito alle domande di iscrizione ad associato, come pure sui provvedimenti da prendere a carico degli associati;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo,
- provvede nel migliore modo possibile alla assistenza degli associati
- e prende tutte le opportune iniziative per il miglior raggiungimento dei fini sociali.

ART. 19 SEZIONI SPECIALI

Ove risultasse opportuno, verranno costituite delle speciali Sezioni per determinati gruppi di associati (per es. ex deportati in Germania, famiglie dei caduti, ecc.). Queste Sezioni si occuperanno in modo particolare delle esigenze e dei problemi dei gruppi di associati, sempre nell'ambito e nelle finalità della Associazione. Il Segretario generale partecipa di diritto a tutte le riunioni delle Sezioni speciali e deve essere informato delle loro iniziative ed attività. Normalmente non vi è incompatibilità



fra le varie cariche sociali, tranne che per i probiviri e per i Revisori dei conti, i quali non possono avere altre cariche. Le spese sostenute per ragioni della carica sono rimborsate. Le riunioni di regola si svolgono in presenza; in casi eccezionali possono svolgersi anche in modalità telematica o in modalità mista.

ART. 20 DURATA DELLE CARICHE

Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni, salvo diversa deliberazione del Congresso.

Tutte le altre cariche hanno la durata di tre anni, salvo diversa delibera dell'organo, che ha provveduto alla nomina medesima.

E' fatta salva la possibilità di revoca o dimissioni.

La cessazione della carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo è stato ricostituito. La cessazione della carica per cause diverse dalla scadenza del termine (ad esempio: per provvedimento disciplinare) ha effetto immediato.

ART. 21 PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde:

- a) per aver commesso atti disonesti o di grave indisciplina;
- b) per ingiustificata morosità nel versamento della quota annuale;
- c) per appartenenza ad associazioni con finalità contrastanti;
- d) per dimissioni o recesso;
- e) per espulsione.

La perdita della qualità di associato, da qualunque causa dipenda, non dà diritto di ottenere la restituzione della quota associativa e degli eventuali contributi versati all'Associazione.

ART. 22 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI TIPOLOGIA

L'associato che commetta azioni disonorevoli o atti di indisciplina è passibile, a seconda della gravità delle mancanze, di:

- a) richiamo;
- b) censura;
- c) sospensione;
- d) espulsione.

Nessun provvedimento può essere preso senza aver prima contestato gli addebiti all'associato, con invito a giustificarsi entro un congruo tempo.

La contestazione deve essere comunicata all'associato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata presso la residenza o al domicilio dell'associato destinatario della cointestazione ovvero mediante messaggio di posta elettronica.

ART. 23 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: COMPETENZA E TUTELA DEGLI ASSOCIATI

L'organo competente a pronunciarsi in merito al provvedimento di cui all'art. 23 è il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato direttivo della sezione territoriale.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato può ricorrere al Collegio Nazionale dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata presso la sede dell'Associazione ovvero mediante messaggio di posta elettronica.



ART. 24 MEZZI DI SOSTENTAMENTO - PATRIMONIO

L'Associazione provvede ai necessari mezzi di sostentamento con le quote versate dagli associati, con le entrate derivanti dal suo patrimonio, con eventuali contributi da parte dello Stato, di enti pubblici, dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali, nonché di privati, anche a mezzo di donazioni o lasciti testamentari, mobiliari e/o immobiliari e con iniziative particolari. L'Associazione non ha scopo o fini di lucro. Gli eventuali proventi non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionali statutariamente previste.

I singoli associati non possono in nessun caso chiedere la divisione dei beni di proprietà dell'Associazione, né durante la sua vita, né alla cessazione della stessa, non potendo vantare alcun diritto su tali beni, né potendo pretendere alcuna quota di liquidazione in caso di recesso o espulsione.

ART. 25 TESSERAMENTO

Il Consiglio nazionale stabilisce l'importo annuale della tessera e la percentuale della sua ripartizione alle Sezioni territoriali, alle Federazioni provinciali e al Comitato nazionale, fermo che una percentuale non inferiore al 20 per cento sarà attribuita alle Federazioni provinciali e alle sezioni territoriali.

ART. 26 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 marzo dell'anno successivo deve essere presentato il bilancio consuntivo. Entro il 15 dicembre di ciascun anno, deve essere compilato il bilancio preventivo.

ART. 27 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento volontario, l'Associazione non può essere sciolta se non dal Congresso nazionale a maggioranza di 3/4 dei suoi componenti. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto, dopo la liquidazione, ad altre organizzazioni similari – non lucrative – di ricerca storica o di utilità o promozione sociale, ovvero al Ministero dell'Interno.

ART. 28 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Regolamento, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.